

CAMERA DEI DEPUTATI N. 304

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MISASI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante

Presentato alla Presidenza il 24 giugno 1972

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della quinta legislatura fu presentato alla Camera dei deputati, in data 29 settembre 1970, il disegno di legge di delega per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente, della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (atto della Camera n. 2728). Tale iniziativa fece seguito a precisi impegni assunti dal Parlamento e dal Governo, opportunamente ricordati nella relazione illustrativa del provvedimento.

Dopo ampia discussione, l'indicato disegno di legge fu approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati l'8 luglio 1971 e fu trasmesso al Senato il 14 luglio 1971 (atto Senato n. 1802), dinanzi al quale ebbe bensì inizio la discussione ma non poté concludersi per la sopravvenuta fine anticipata della legislatura.

Il disegno di legge intende predisporre uno strumento idoneo ad agevolare l'emanazione del nuovo stato giuridico del personale

della scuola. Non potendosi isolare dalle garanzie individuali — per quanto appresso si dirà — quelle derivanti al personale della scuola dai « corpi » di democrazia scolastica, oggetto della delega è anche il riordinamento degli organi collegiali di governo della scuola.

Ad illustrazione del provvedimento si riferisce quanto segue.

Sostanzialmente, le molte ragioni determinanti l'iniziativa si possono ricondurre a due temi fondamentali:

1) la complessità, la varietà e la frammentarietà delle disposizioni che regolano attualmente lo stato giuridico del personale della scuola, molte delle quali risalgono al 1923 o addirittura ad epoca anteriore.

Il numero dei provvedimenti che si sono succeduti nel tempo e che non hanno trovato ancora un organico coordinamento rende difficile l'interpretazione e l'applicazione delle norme, determina l'incertezza del diritto e rende lenta e difficile l'opera della pubblica amministrazione. Basta analizzare attentamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato

e della Corte dei conti per trovare infinite prove concrete di tale incertezza, cui la materia del contendere si riferisce, molto spesso proprio per l'esistenza, sullo stesso argomento, di disposizioni incoerenti o incomplete.

2) L'esigenza che lo stato giuridico sia aggiornato alla realtà della scuola. Se è vero che gli « stati giuridici » riassumono e sottolineano le caratteristiche principali della situazione politica, storica, sociale ed economica dell'epoca a cui ciascuno « stato giuridico » si riferisce, è facile riconoscere che quello concernente il personale della scuola è in ritardo rispetto all'evoluzione ed allo sviluppo dell'ordinamento scolastico italiano. I nuovi aspetti, quantitativi e qualitativi della scuola, le più strette relazioni fra scuola e società in rapida trasformazione, la stessa importanza assunta dalla scuola ai fini della vita personale e sociale dei cittadini italiani, nella prospettiva dell'educazione permanente, pongono in evidenza il contrasto tra le norme vigenti e le esigenze connesse all'esercizio della professione nella scuola.

Un'utile rassegna storica sulla legislazione e sui tentativi di legislazione in materia di personale della scuola elementare, secondaria ed artistica, si ritrova nella relazione al disegno di legge-delega presentato al Senato della Repubblica il 7 marzo 1967 (atto parlamentare n. 2107). In quella stessa relazione fu ricordato che il 24 febbraio 1960 erano stati presentati al Governo in carica tre disegni di legge:

n. 2092 « Statuto del personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione artistica »;

n. 2093 « Statuto del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria »;

n. 2094 « Statuto del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare ».

La ottava Commissione permanente della Camera ne iniziò l'esame, in sede referente, orientandosi per la unificazione di testi in ordine alla materia comune ai tre provvedimenti legislativi; ma l'*iter* dei disegni di legge fu interrotto dalla fine della legislatura.

L'*excursus* storico, dalla legge Casati alla conclusione sullo stato della pubblica istruzione in Italia (1963-64), al quale si fa rinvio, deve essere ora completato col richiamo:

alla legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Ammini-

strazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

ai decreti-legge del 19 giugno 1970, convertiti nelle leggi 26 luglio 1970, n. 571, numero 575, n. 576, n. 578;

alle leggi 24 settembre 1971, n. 820, e 6 dicembre 1971, n. 1074.

È ovvio che dietro il problema dello stato giuridico ve ne sono altri di grande momento, come quello che si riferisce alla riforma della scuola secondaria superiore, di cui, sulla base dei risultati della commissione Biasini, si sta predisponendo il provvedimento legislativo. Ed è evidente che il provvedimento sullo stato giuridico si deve inserire nella realtà attuale della scuola italiana e, tuttavia, non può ignorare soluzioni che in qualche modo si aggancino alla prospettiva della riforma.

Ad integrazione e a chiarimento di questo e di altri temi fondamentali si ritiene utile passare all'illustrazione dei singoli articoli.

Articolo 1. — In osservanza dell'articolo 76 della Costituzione, si stabiliscono i tempi e, con rinvio anche a successivi articoli, i principi e i criteri direttivi, per l'esercizio della delega in ordine al seguente oggetto che sarà via via più specificamente definito: stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e insegnante — l'istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo della scuola. Destinataria delle norme delegate è tutto il personale ispettivo, direttivo e insegnante di istituti e scuole statali (primo comma, lettera a) di istruzione materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché il personale direttivo e le maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato. Si menzionano esplicitamente gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti d'arte applicata, per stabilire definitivamente e con certezza l'appartenenza al personale insegnante (è noto che essi, in origine, furono equiparati al personale impiegatizio e che solo gradualmente sono state estese nei loro confronti norme proprie del personale insegnante, accanto alle quali disarmonicamente sopravvivono norme sugli impiegati civili dello Stato). Per analogiche esigenze di certezza, v'è menzione esplicita anche degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e dei pianisti accompagnatori al pianoforte nella accademia nazionale di danza.

Quanto al personale ispettivo, si precisa che la delega riguarda esclusivamente il personale in servizio nelle scuole, e cioè gli ispettori scolastici che operano nel settore della istruzione elementare.

È troppo evidente che lo *status* di preside, ispettore o insegnante è strettamente legato all'ordinamento, alle strutture ed al funzionamento degli organi collegiali che operano nella scuola. Le stesse garanzie dei singoli si rafforzano, si sviluppano e si difendono nella misura in cui si affermano, per validità e per prestigio, quelle dei « corpi » nei quali le forze individuali confluiscono. Di qui la ragione per la quale l'oggetto della delega investe anche la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo della scuola.

Articoli 2 e 3. — Si enunciano principi e criteri direttivi da osservare nell'emanazione delle norme delegate, unitamente agli altri stabiliti nei successivi articoli. Si propone, inoltre, la disciplina normativa di vari aspetti dello stato giuridico, quali il riordinamento dei ruoli e la ristrutturazione delle carriere e si recepiscono, anche in ordine ai riflessi economici, dichiarazioni già rese, nella prospettiva dei maggiori impegni professionali richiesti dalla nuova struttura della scuola. Il noto riferimento ai rapporti retributivi risultanti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, viene chiarito e sviluppato nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste nella nuova struttura della scuola.

Articolo 4. — È l'articolo che propone altri principi e criteri fondamentali ai quali le norme delegate debbono attenersi.

La prima indicazione ha per oggetto la libertà di insegnamento.

Seguono poi, nell'articolo, i principi e i criteri che riguardano istituti giuridici tradizionalmente connessi con la materia dello stato giuridico, integrati ed arricchiti da varie innovazioni rispetto alla legislazione vigente.

In particolare:

dopo la proposta definizione dei doveri, dei diritti e delle attribuzioni connessi con la funzione direttiva, ispettiva e docente (n. 2), il disegno di legge propone la definizione degli obblighi di servizio (n. 3). Sarà stabilito, infatti, l'orario obbligatorio di servizio per tutti i docenti, il maggior orario previsto in via ordinaria per gli insegnanti a pieno tempo, le eventuali prestazioni straordinarie

e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

La formazione e il reclutamento del personale insegnante (n. 4) sono temi di vastissimo interesse che hanno ricorrentemente determinato leggi eccezionali, stimolando nel contempo continue ricerche di soluzioni organiche. Basti accennare alla problematica sorta in sede di preparazione e di discussione della riforma universitaria ed alla recente legge 6 dicembre 1971, n. 1074, che detta norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante.

In questa situazione, per il reclutamento del personale insegnante si conserva, di regola, il sistema tradizionale dei concorsi, salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti (articolo 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e articolo 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690) di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalle esigenze di particolari requisiti di specializzazione per istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Accanto a tali forme tradizionali, potranno essere previste forme speciali di assunzioni in ruolo, « mediante graduatorie ad esaurimento, aggiornabili, da utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico ». Rimane da avvertire che, se si volesse rinunciare a questa forma sussidiaria di reclutamento, solo formalmente si salverebbe il principio del migliore accertamento delle capacità professionali, perché nella sostanza, i concorsi tradizionali continuerebbero ad essere deserti o a non fornire tempestivamente il personale di cui la scuola ha via via bisogno. Sicché il fenomeno del personale non di ruolo continuerebbe ad alimentarsi e ad assumere proporzioni vistose, come le attuali, determinando inevitabilmente istanze e spinte per ottenere provvedimenti di carattere eccezionale, come fin qui è avvenuto.

Tenuto conto di ciò e in presenza di un sistema sostanzialmente desueto, sembra preferibile prevedere un sistema nuovo che, come si è detto, si muove nel rispetto del dettato costituzionale, garantisce dalla temuta dequalificazione del personale — perché il reclutamento verrebbe limitato a personale le cui capacità potranno essere accertate in sede di esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento — e almeno in

parte assicura alla scuola il personale di ruolo di cui annualmente essa ha bisogno.

Il personale direttivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo.

Nei numeri 5 e 6, è prevista la disciplina per la partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso, sulla base di designazione sentiti gli organi collegiali competenti per territorio; per l'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi — il criterio proposto costituisce la estensione generale di un principio attualmente seguito nei confronti del solo personale direttivo e accoglie un'istanza più volte manifestata dalle categorie interessate attraverso le organizzazioni sindacali —; e per il periodo di prova la cui durata è ridotta ad un solo anno.

Rispetto all'ordinamento vigente, anche la previsione « dell'aggiornamento culturale e professionale periodico » (n. 7) si presenta con aspetti nuovi per il riferimento alla collaborazione con l'università, che in tal modo da episodica ed occasionale, come è attualmente, diventa organica e permanente.

Il legislatore delegato (n. 8) dovrà stabilire nuove forme di valutazione periodica del servizio, in sostituzione delle note di qualifica e dei rapporti informativi annuali. Nello spirito e nelle finalità dell'autonomia e dell'autogoverno, la valutazione dovrà essere espressa su richiesta degli interessati dagli appositi organi collegiali previsti dai successivi articoli 6 e 7.

Viene proposto l'allargamento dell'istituto del passaggio di cattedra (n. 9), da effettuarsi previo il possesso dei requisiti richiesti, nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie d'insegnamento ad ogni effetto del servizio prestato nel ruolo di provenienza.

Il disegno di legge fa esplicito cenno della assegnazione provvisoria, con riguardo alla realtà concreta della vita della scuola (n. 10). Al legislatore delegato è così demandato l'obbligo di darne organica disciplina, unitamente ai trasferimenti per domanda.

In ordine ai trasferimenti determinati da accertata incompatibilità nella sede o nello istituto, è apparso sufficiente, invece ricordare la necessità di rispettare le necessarie garanzie — connesse con il principio della libertà di insegnamento — essendo già operante un valido sistema che abbisogna solo di qualche ritocco o aggiornamento, soprattutto in relazione alle prossime modifiche della struttura dell'amministrazione scolastica. Lo stesso può dirsi per quel che riguarda il trasferimento

per soppressione di cattedra, di posto o di istituto.

Dallo statuto dei lavoratori è mutuato quanto è oggetto del n. 15 dell'articolo; la previsione, cioè, di norme di tutela di libertà sindacale e la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni.

Fra gli altri criteri enunciati nell'articolo attinenti a istituti giuridici tradizionalmente connessi con la materia dello stato giuridico (n. 12), merita di essere segnalata la « utilizzazione in altri compiti e funzioni per sopravvenuta inidoneità », quale l'utilizzazione — a titolo indicativo — in biblioteche e istituti di cultura, in attività parascolastiche, in uffici. È inteso che tale diversa utilizzazione può essere disposta soltanto su parere — obbligatorio e vincolante — degli stessi organi competenti in materia di trasferimenti per servizio.

Articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10. — Sono gli articoli che stabiliscono i criteri direttivi per le norme sul secondo oggetto della legge di delegazione: l'istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e d'istruzione elementare secondaria ed artistica.

Ad illustrazione di tale oggetto (vedi note all'articolo 1), si è già detto che le stesse garanzie di *status* individuale del personale delle scuole si rafforzano e si sviluppano nell'ordinamento e nelle funzioni dei « corpi » collegiali.

Le energie, le capacità e le volontà individuali non bastano più ad assicurare le condizioni indispensabili a rendere alla società italiana un servizio educativo realmente rispondente ai principi costituzionali ed ai naturali sviluppi della società stessa. Democrazia e collegialità nella gestione della scuola, nel rispetto e con la partecipazione di tutte le sue componenti, sono passaggi obbligati per imboccare la giusta via della realizzazione di una comunità educante efficiente ed aggiornata.

Con questa concezione, della quale nel primo comma si sintetizzano le ispirazioni e le finalità, si indicano gli organi collegiali da istituire. Per il Consiglio di circolo o di istituto, che sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, è prevista la rappresentanza delle famiglie e delle varie componenti della comunità scolastica, con la partecipazione di rappresentanti degli enti assistenziali e degli enti locali, di esperti

e, a livello di istruzione secondaria superiore, degli studenti. Ovviamente ogni rappresentanza ed ogni partecipazione, e quindi anche quella degli studenti, ha la libertà di iniziativa, come naturale esplicazione del concetto di scuola aperta a tutti.

Articolo 11. — Con questo articolo si fa oggetto di delega legislativa, nei tempi e con i principi e criteri direttivi nell'articolo stesso indicati, « la disciplina degli aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica e professionale. La soluzione adottata è sulla linea di numerose fonti normative che hanno in via generale contestualmente dettato norme per il personale insegnante e per il personale non insegnante (cfr., fra l'altro regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367; legge 15 giugno 1931, n. 889; legge 1° luglio 1940, n. 349; regio decreto 3 luglio 1942, n. 1101; legge 28 luglio 1961, n. 831). La soluzione si accorda anche con aspetti ed esigenze legate al concetto di comunità scolastica, in coerenza col quale non è dato tenere al di fuori di una organica, unica disciplina normativa il personale non insegnante che nella medesima scuola è impegnato, a vari e diversi livelli, in mansioni sicuramente preordinate e concorrenti al miglior svolgimento dell'azione educativa.

Ad illustrazione dell'articolo, giova ricordare che il personale non insegnante già nell'ordinamento attuale si caratterizza per progressione di carriera atipica rispetto alle altre categorie di impiegati civili dello Stato.

Ricollegabile ad aspetti ed esigenze particolari della scuola è anche la norma *sub* numero 3). Per il personale di carriera esecutiva ed ausiliaria la scuola generalmente non può attendere i tempi lunghi richiesti dallo espletamento di concorsi per titoli e per esami a carattere nazionale. Proprio per queste esigenze, essendo il numero del personale in funzione del numero delle classi e degli alunni, si fa largo ricorso alle assunzioni non di ruolo, con procedura concorsuale. Di qui la previsione di concorsi per soli titoli, su base provinciale, e di graduatorie permanenti ed aggiornabili, con la riduzione a due anni del periodo minimo di servizio per la assunzione in ruolo. La soluzione proposta è conforme al disposto dell'articolo 17 della recente legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

Articolo 12. — Con questo articolo contenente la previsione di « opportune norme transitorie » il disegno di legge recepisce principi e terminologia tradizionali, propri della normativa sugli stati giuridici.

Articolo 13. — Stabilisce che le norme delegate, di cui agli articoli da 1 a 4, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una Commissione che, in conformità di quanto è stato disposto in precedenti occasioni, assicura la presenza di un adeguato numero di membri delle due Camere — in rappresentanza proporzionale dei rispettivi gruppi parlamentari — con l'integrazione di rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Tenuta presente la complessità dei temi che dovranno essere affrontati, si è ritenuto necessario assicurare contributi di diversa provenienza; si è prevista, perciò, la nomina anche di quattro esperti di problemi scolastici.

Nella composizione proposta, la Commissione può offrire al Parlamento ed al paese le necessarie garanzie per l'emanazione delle norme delegate.

Articolo 14. — Della frammentarietà della legislazione scolastica e dell'incertezza del diritto che così si determina si è già detto. Sono ancora in vigore leggi emanate in epoche assai lontane quando tanto diverse erano le esigenze che le leggi stesse dovevano soddisfare. Si tratta generalmente di leggi settoriali, separate e distinte per i singoli rami d'istruzione e, nell'ambito di ciascun ramo, per tipi di scuole e di istituti, mentre il provvedimento che si propone, sostanzialmente unitario, ha per scopo anche quello di conferire maggiore organicità all'ordinamento riguardante il personale della scuola.

Di qui la proposta di raccolta e coordinamento in testo unico, nel termine di due anni, per il necessario raccordo delle norme delegate: tra loro stesse (si tenga presente che la delega, a norma del precedente articolo 1, può esercitarsi in uno o in più provvedimenti delegati) e con le norme preesistenti in materia di ordinamento scolastico, disperse in tanti provvedimenti, nonché con quelle ri-

guardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

È noto che alcune norme della legge di delegazione per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni riguardano anche il personale della scuola (in particolare, quelle concernenti il riassetto e l'aspettativa per motivi sindacali).

Si tenga anche presente che importanti aspetti dello stato giuridico del personale insegnante sono stati disciplinati dai decreti-legge 19 giugno 1970; in particolare, dal decreto-legge n. 366, concernente l'istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, e dal decreto-legge n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

Inoltre, le recenti leggi 24 settembre 1971, n. 820 e 6 dicembre 1971, n. 1074, hanno rispettivamente dettato norme di stato giuridico per il personale insegnante della scuola elementare e per il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie.

È evidente che anche queste norme, cioè le più recenti, devono essere oggetto del coordinamento previsto. Il riferimento ad esse si fa pure per mettere in luce che, a ben considerare, lacune e manchevolezze del presente disegno di legge sono coperte da provvedimenti già adottati o da adottare.

Articolo 15. — Secondo un principio costantemente seguito dalle leggi di modifica degli ordinamenti scolastici, l'articolo 15 sta-

bilisce che le norme delegate andranno in vigore il 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione; ciò al fine di non turbare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico in corso.

L'articolo stabilisce, inoltre, che, qualora tra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un breve periodo di tempo (inferiore a due mesi), l'entrata in vigore dovrà aver luogo « non prima di due mesi ».

* * *

Le proposte norme di stato giuridico, pure essendo in molti punti decisamente innovative, non possono assolvere il compito di anticipare soluzioni strettamente collegate ai problemi della riforma scolastica e, in particolare, alla riforma della scuola secondaria superiore. Esse necessariamente si muovono nella realtà della situazione scolastica attuale, anche se non ignorano la prospettiva della riforma.

Si confida che esse, pur con queste insuperabili limitazioni possano concorrere ad agevolare il cammino verso mete più alte, la realizzazione, cioè, di una scuola migliore, conforme alle esigenze ed alle attese della società italiana.

* * *

Tenute presenti le motivazioni di cui si è fatto cenno, alle quali si aggiungono, con accentuati caratteri di urgenza, quelle connesse alle attuali esigenze della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, il Governo è venuto nella determinazione di presentare alla Camera dei deputati per l'ulteriore corso, il presente disegno di legge, nel testo già approvato dalla Camera stessa.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO E DOCENTE — RIORDINAMENTO DI ORGANI COLLEGIALI

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati uno o più decreti recanti la stessa data con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, compresi gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori al pianoforte nei conservatori e i pianisti accompagnatori al pianoforte dell'Accademia nazionale di danza; nonché del personale direttivo e delle maestre istitutrici dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, con eventuali adattamenti resi necessari dalle peculiari finalità dei predetti istituti;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, al riordinamento dei ruoli e alla riconsiderazione degli aspetti economici;

c) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

ART. 2.

Lo stato giuridico del personale di cui al precedente articolo dovrà tener conto della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola moderna adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica intesa come struttura autonoma di elaborazione dei valori culturali e civili in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nella attuazione del diritto di studio.

La revisione della posizione del personale dovrà di conseguenza tener conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

ART. 3.

Lo stato giuridico riconsidererà la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente nei suoi vari aspetti anche economici, tenuto conto dei rapporti stabiliti con la legge 28 luglio 1961, n. 831, nella prospettiva di un miglioramento quantitativo e qualitativo delle prestazioni richieste nella nuova struttura della scuola.

Saranno riordinati i ruoli, tenuto conto del titolo richiesto per l'accesso all'insegnamento, del grado della scuola, dell'impegno culturale e professionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, anche delle responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni relative.

Si farà luogo, altresì, alla ristrutturazione delle carriere, in modo da eliminare le anomalie esistenti e da armonizzare meglio la carriera degli insegnanti.

Saranno previste forme di abbreviazione della carriera per le quali, in sostituzione dei concorsi di merito distinto, si terrà conto dei risultati dell'aggiornamento culturale e professionale.

ART. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui all'articolo 1 della presente legge dovrà ispirarsi ad un corretto principio di distinzione e di collaborazione delle competenze e delle responsabilità politiche, amministrative e didattiche degli organi e degli istituti che provvedono alla scuola. Esso dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, nel quadro dei principi costituzionali, intesa come libera espressione dell'insegnante, come autonomia didattica e di sperimentazione tecnicamente controllata nel rispetto del diritto dei giovani al pieno e libero sviluppo della loro personalità;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla nuova configurazione dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione direttiva considerata come attività di coordinamento e di animazione della vita scola-

stica con esclusione degli adempimenti di carattere amministrativo e disponendo il trasferimento dei poteri previsti dalla legislazione vigente per i dirigenti scolastici agli organi collegiali di cui all'articolo 6; le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione ispettiva propria di un corpo di esperti professionali utilizzati per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio per tutti i docenti, il maggiore orario previsto in via ordinaria per gli insegnanti a pieno tempo, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di un unico livello di preparazione universitaria, da richiedere come requisito di base ai docenti di ogni ordine e grado di scuola completato dalle specializzazioni contemporanee o successive agli studi stessi e dall'abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento alle scuole di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al capoverso precedente limitatamente alle scuole di istruzione artistica.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione da sostenere al termine di appositi corsi di preparazione.

Potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso, prevedendone la designazione sentiti gli organi collegiali competenti per territorio;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto, compatibilmente,

delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere superiore ad un anno, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme per l'aggiornamento culturale e professionale periodico dei docenti attuato con appositi strumenti con la collaborazione delle università.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Sono soppressi gli attuali centri didattici;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovranno provvedere, previo parere tecnico, gli appositi organi collegiali previsti dagli articoli 6 e 7. La valutazione dovrà essere espressa su richiesta degli interessati, quando abbiano necessità di esibire i documenti relativi o per iniziativa degli organi collegiali in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto, per i docenti e dirigenti, dei motivi di famiglia e dei titoli e dell'anzianità di servizio.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede, su conforme parere degli organi collegiali;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi compresi quelli per motivi di studio o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri

compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari di competenza degli appositi organi collegiali, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) la competenza degli organi collegiali in materia di contenzioso;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

ART. 5.

La istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli esistenti saranno finalizzati a realizzare l'autonomia e la partecipazione nella gestione della scuola nel quadro delle norme generali sull'istruzione e nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di cui all'articolo 4 della presente legge, dando alla scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Gli organi collegiali saranno previsti:

- a livello di circolo didattico e di istituto;
- a livello provinciale;
- a livello regionale;
- a livello nazionale.

ART. 6.

I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa limitatamente al funzionamento amministrativo e didattico e dovranno disporre, per l'espletamento delle mansioni conseguenti, di apposito personale qualificato. I decreti delegati indicheranno gli organi e la disciplina del controllo e assicureranno la piena pubblicità di tutti gli atti del consiglio di istituto e del consiglio di amministrazione.

A livello di circolo e di istituto saranno istituiti o riordinati, secondo i criteri appresso indicati, i seguenti organi collegiali:

1) il consiglio di circolo o di istituto, presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti, e formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori; dal direttore didattico o dal preside; dai rappresentanti degli enti assistenziali e dagli esperti, come il medico, l'assistente sociale,

lo psicologo, operanti nella scuola; dai rappresentanti degli enti locali i quali designeranno anche i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e della economia. Parteciperanno alle riunioni del consiglio di istituto, nelle scuole secondarie superiori, i rappresentanti degli studenti in età non inferiore a sedici anni.

Il consiglio di circolo o di istituto potrà eleggere una giunta esecutiva che eserciterà anche le funzioni di un consiglio di amministrazione; i consigli di circolo o d'istituto meno numerosi assumeranno direttamente queste funzioni.

Nella giunta esecutiva dovranno comunque essere rappresentate tutte le componenti del consiglio scolastico del circolo o dell'istituto: di essa dovranno far parte il direttore didattico o il preside e il responsabile del settore amministrativo;

2) il collegio dei docenti composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo del circolo o dell'istituto presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti eleggerà: i membri di un consiglio di disciplina degli alunni, presieduto dal direttore didattico o dal preside, del quale faranno parte rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti di età non inferiore a 16 anni nelle scuole secondarie superiori; i membri di un comitato, presieduto dal direttore didattico o dal preside, incaricato di proporre all'organo competente di cui all'articolo 7 la valutazione del servizio degli insegnanti ai sensi del numero 8) dell'articolo 4 della presente legge.

Il collegio dei docenti eleggerà anche i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;

3) i consigli di classe e di interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, formati dai docenti della classe o dal gruppo di classi interessate, dai rappresentanti eletti dei genitori, dai rappresentanti eletti degli studenti nelle scuole secondarie superiori.

Per particolari competenze i consigli di classe e d'interclasse, presieduti dal direttore didattico o dal preside, si convocheranno con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio di circolo o di istituto avrà potere deliberante in ordine alla organizzazione della vita scolastica, alle dotazioni, all'assistenza, alle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari, su proposta della giunta esecutiva, e potrà esprimere il proprio parere sull'andamento didattico

e amministrativo e su ogni altro argomento di competenza degli organi collegiali funzionanti nella scuola. La giunta esecutiva preparerà i lavori del consiglio di circolo o di istituto e curerà la esecuzione delle delibere.

Al collegio dei docenti spetterà la competenza del funzionamento didattico della scuola, come l'adeguamento degli indirizzi programmatici, il piano degli studi, la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici, la sperimentazione, anche sulla base delle proposte e dei pareri dei consigli di classe o di interclasse.

I consigli di classe dovranno agevolare ed estendere i rapporti docenti-genitori-studenti in ordine allo svolgimento del programma, al rendimento scolastico, all'andamento di particolari iniziative di carattere educativo e didattico. Le competenze relative alla realizzazione dell'unità dell'insegnamento e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe convocato con la sola presenza dei docenti.

Tutti gli organi di cui al presente articolo dureranno in carica un triennio.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti di ogni organo, proporzionale a quello della popolazione scolastica e del personale della scuola e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti. Il numero dei componenti del consiglio di circolo o di istituto non potrà comunque essere superiore a trenta.

Dovrà pure essere assicurato e regolato il diritto di assemblea di classe e di istituto nei locali della scuola degli studenti per le scuole secondarie superiori, e dei genitori, fuori dell'orario normale delle lezioni.

ART. 7.

A livello provinciale sarà riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio provinciale scolastico comprendente nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della provincia.

Faranno parte del consiglio provinciale scolastico: i rappresentanti eletti del personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola, dei direttori didattici e dei presidi, del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo; i rappresen-

tanti del personale docente e dirigente delle scuole non statali; i rappresentanti eletti dei genitori; il provveditore agli studi e i rappresentanti del personale amministrativo del provveditorato agli studi; i rappresentanti degli esperti operanti nella scuola e per la scuola, come i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali; i rappresentanti degli enti assistenziali operanti nella scuola; i rappresentanti dei sindacati della scuola; i rappresentanti dei comuni della provincia; i rappresentanti del consiglio provinciale; il rappresentante del consiglio regionale; i rappresentanti del mondo del lavoro, della produzione e dell'economia.

Il consiglio scolastico provinciale sarà presieduto da uno dei suoi membri eletto da tutti i componenti.

Il consiglio scolastico provinciale esprimerà una giunta esecutiva di cui farà parte il provveditore agli studi. I docenti e i dirigenti scolastici che faranno parte del consiglio scolastico provinciale eleggeranno i componenti dei consigli di disciplina per il personale della scuola che ha ruoli provinciali e i componenti dei comitati incaricati di definire la valutazione del servizio degli insegnanti di cui al numero 8) dell'articolo 4 e al numero 2) dell'articolo 6.

Le attribuzioni del consiglio scolastico provinciale dovranno coprire ogni aspetto della programmazione, dell'organizzazione e del funzionamento della scuola, dell'assistenza, di proposta per l'edilizia, di ogni altra attività connessa alla scuola, dell'educazione permanente nell'ambito della provincia. Il consiglio scolastico provinciale esaminerà i bilanci preventivi presentati dai consigli di circolo o di istituto e provvederà alla ripartizione dei fondi sulla base dei criteri indicati dai decreti delegati.

Il consiglio scolastico provinciale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie, come l'edilizia e l'assistenza, e per gradi di scuola (materna, elementare, secondaria inferiore, secondaria superiore ed artistica).

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti in proporzione della popolazione scolastica della provincia e del numero delle scuole e del personale, le modalità di elezione e la ripartizione delle rappresentanze, riservando almeno il 50 per cento del totale ai docenti.

Il consiglio scolastico provinciale durerà in carica cinque anni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale insegnante in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero.

ART. 8.

A livello regionale sarà istituito e funzionerà, con criteri analoghi a quelli per l'istituzione, la composizione e il funzionamento del consiglio scolastico provinciale, il consiglio scolastico regionale. I membri di detto consiglio dovranno garantire una rappresentanza di tutte le province della regione. Sarà prevista una rappresentanza dell'ente Regione.

Oltre al coordinamento delle competenze dei consigli scolastici provinciali nell'ambito della regione, il consiglio scolastico regionale affiancherà gli organi amministrativi decentrati a livello regionale e potrà avere compiti di consulenza e di proposta in ordine alle competenze della Regione sulla scuola.

Il consiglio scolastico regionale durerà in carica cinque anni.

Il presente articolo non si applica per la regione Trentino-Alto Adige.

ART. 9.

In riferimento agli articoli 6, 7 e 8, i decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

ART. 10.

A livello nazionale sarà istituito il consiglio scolastico nazionale che sostituirà la seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e la quarta e la quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il consiglio nazionale sarà composto con criteri analoghi a quelli degli organi provinciali e regionali proiettati nell'ambito nazionale.

Ne faranno parte anche rappresentanze elettive del corpo degli ispettori centrali, dei funzionari del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica garantendo in ogni modo la rappresentanza dei provveditori agli studi; rappresentanti del Parlamen-

to; rappresentanti del consiglio nazionale universitario. Esso eleggerà nel suo seno il presidente e l'ufficio di presidenza; eleggerà inoltre i propri rappresentanti nel consiglio nazionale universitario. Esprimerà per elezione i consigli di disciplina per il personale della scuola che avrà ruoli organici nazionali e per il contenzioso dei diversi ordini di scuola.

Il consiglio scolastico nazionale avrà competenza sull'orientamento e il coordinamento del funzionamento didattico, dell'organizzazione, dell'assistenza, delle attività connesse alla scuola, per la scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Avrà anche compiti di consulenza e di proposta per il Ministero della pubblica istruzione in materia di norme generali sull'istruzione, di ordinamento degli studi, di programmazione, di finanziamento e di sviluppo della scuola.

Il consiglio scolastico nazionale potrà funzionare unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e dovrà articolarsi in sezioni verticali e orizzontali per singole materie e per gradi di scuola.

Il consiglio scolastico nazionale durerà in carica cinque anni.

I decreti delegati stabiliranno il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze. Le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana saranno rappresentate nel consiglio scolastico nazionale per la trattazione delle materie relative al loro ordinamento.

TITOLO II

PERSONALE NON DOCENTE

ART. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati un decreto avente valore di legge ordinaria per la disciplina degli aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

Le norme delegate dovranno comprendere:

1) l'aggiornamento delle carriere e le attribuzioni proprie di ciascuna carriera con la determinazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al fun-

zionamento dell'istituto e nella prospettiva della scuola integrata di cui al numero 3) dell'articolo 4 della presente legge.

Le prestazioni in eccedenza agli obblighi di servizio saranno retribuite a norma delle disposizioni vigenti per il personale civile;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonché, per i convitti nazionali, gli educandati femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, mediante concorsi per titoli, indetti e espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno due anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali in analogia a quanto disposto agli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a 30 giorni — escluso dal computo il periodo di congedo ordinario — del personale esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

Per le sostituzioni suddette saranno utilizzate, in quanto possibile, le graduatorie di cui al primo capoverso del precedente numero 3). Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) la partecipazione dei rappresentanti del personale democraticamente eletti agli organi collegiali di governo della scuola di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10, e del responsabile del settore amministrativo ai medesimi organi di cui all'articolo 6 della presente legge;

7) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al numero 15) dell'articolo 4 della presente legge;

8) la disciplina di ogni altro aspetto peculiare dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

ART. 12.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui al precedente articolo 1 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

Sarà prevista la cessazione dell'attività degli attuali centri didattici di cui all'articolo 4 della presente legge alla data di entrata in vigore dei decreti delegati.

ART. 13.

Le norme delegate di cui agli articoli 1 e 4 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.

ART. 14.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, entro

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme emanate ai sensi della presente legge con le preesistenti disposizioni sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e con le norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni che siano con esse compatibili.

ART. 15.

Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

ART. 16.

Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.